

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1826

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**  
(CIAMPI)

**e dal Ministro degli affari esteri**  
(ANDREATTA)

**di concerto col Ministro del tesoro**  
(BARUCCI)

**con Ministro del bilancio e della programmazione economica**  
(SPAVENTA)

**e con Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**  
(COLOMBO)

*(V. Stampato Camera n. 3579)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 2 febbraio 1994*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 2 febbraio 1994*

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993,  
n. 556, recante organizzazione e finanziamento della presi-  
denza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati,  
dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza sulla  
sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556, recante organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE).

*Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993.*

**Organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la organizzazione e di assicurare i necessari finanziamenti in relazione alla presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, della Iniziativa centro-europea e della CSCE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per l'organizzazione della presidenza italiana 1994 del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati (G7) e dell'Iniziativa centro-europea, è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 aprile 1995, un'unica delegazione incaricata di provvedere a tutti gli adempimenti necessari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede ad impartire alla delegazione gli indirizzi e le direttive per la realizzazione dei vertici.

2. Alla delegazione di cui al comma 1 saranno assegnati non più di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, di cui almeno uno con la qualifica di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di prima classe, che saranno collocati a disposizione, con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa in deroga a

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quanto previsto e in aggiunta al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè non più di quattro dipendenti di qualifica non inferiore alla settima del Ministero degli affari esteri e non più di cinque funzionari appartenenti ad altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando.

3. Per l'espletamento delle funzioni connesse con l'organizzazione della presidenza italiana per l'anno 1994 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 aprile 1995, una delegazione incaricata di provvedere a tutte le attività necessarie.

4. Alla delegazione di cui al comma 3 saranno assegnati non più di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, di cui almeno uno con la qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata, che saranno collocati a disposizione, con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa in deroga a quanto previsto e in aggiunta al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè un impiegato del Ministero degli affari esteri, di qualifica non inferiore alla settima, e non più di tre dipendenti appartenenti ad altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando.

5. Ai componenti delle delegazioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, quarto, quinto e sesto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208.

## Articolo 2.

1. Le spese di organizzazione della presidenza italiana dei tre organismi di cui all'articolo 1 sono a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento della presidenza italiana mediante aperture di credito a favore dei capi delle delegazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, di importo anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Per ciascuna presidenza sarà tenuta una gestione e contabilità separata.

3. Alle spese indicate al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo, quarto e quinto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208.

## Articolo 3.

1. Nel contesto dell'Iniziativa centro-europea e per il potenziamento del baccalaureato internazionale in favore degli studenti provenienti dai Paesi della predetta Iniziativa durante l'anno di presidenza italiana

della stessa, è concesso al Collegio del Mondo unito dell'Adriatico un contributo straordinario di lire 1 miliardo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

#### Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 3, pari a lire 6.050 milioni per l'anno 1993 e a lire 17.700 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.050 milioni per il 1993, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 17.700 milioni per il 1994, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Le somme di cui al presente decreto non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - ANDREATTA - BARUCCI -  
SPAVENTA - COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO